



"Le modalità di svolgimento dei controlli negli Enti locali: il ruolo dei Revisori dei conti"

a cura di Daniela Diani




- **il referto semestrale alla Corte dei Conti**
- **il controllo sugli equilibri di bilancio**
- **i controlli sulle società partecipate**
- **i controlli periodici: la programmazione delle attività**
- **le novità normative 2013**



Il referto semestrale alla Corte dei Conti

Il nuovo sistema dei controlli interni, previsto per le Autonomie locali a seguito della riforma introdotta in materia dall'art. 3 del DL 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, reca importanti disposizioni che coinvolgono anche i Revisori dei conti.


Infatti con delibera n. 4 del 18 febbraio 2013 della Sezione Autonomie, la Corte dei Conti ha infatti approvato le linee guida per il referto semestrale che, ai sensi del nuovo art. 148 del TUEL, i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e le Province dovranno trasmettere, a cadenza semestrale, alle Sezioni regionali di controllo, quale misura intesa a verificare “la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun Ente locale”.



Il referto semestrale alla Corte dei Conti


Il referto semestrale, che in prima battuta interessa i Revisori dei comuni superiori a 15 mila abitanti, è comunque importante perché ci da la misura delle aree di analisi di interesse della Corte dei Conti che potrebbero essere replicate anche nei questionari.

E' interessante osservare che la normativa pone l'obbligo di referto in capo al Sindaco e al Segretario generale, mentre la sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la citata deliberazione 4/2013 afferma che “Per garantire una maggiore ponderazione dei contenuti delle relazioni esse devono essere condivise dagli organi di controllo interno e accompagnate dal parere del collegio dei revisori”



Il referto semestrale alla Corte dei Conti


Nel report del primo semestre 2013, cioè in fase di prima applicazione della riforma, dovrà essere curata la rilevazione iniziale degli aspetti che attengono all'organizzazione dell'Ente, ai sistemi informativi e al sistema dei controlli interni, mentre il referto inerente al secondo semestre sarà – a detta della sezione Autonomie - meno ampio, in quanto le rilevazioni sullo stato dell'organizzazione dovranno essere solamente consolidate, mentre per gli aspetti di carattere finanziario ci si potrà limitare ad una disamina della situazione complessiva, sotto i profili evocati dalla norma (rispetto delle regole contabili ed equilibri di bilancio), rinviando per una maggiore analisi ai contenuti della relazione sul rendiconto.



Il referto semestrale alla Corte dei Conti

La prima sezione concerne la “regolarità della gestione amministrativa e contabile”, ed è volta ad acquisire informazioni sul rispetto dei parametri della regolarità amministrativa e contabile, con richieste tese a individuare la presenza di eventuali lacune gestionali che possano alterare o compromettere i profili di una sana e corretta gestione finanziaria.

La seconda sezione è invece dedicato all’”adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni”, recando perciò un’impostazione a valenza essenzialmente ricognitiva, in quanto diretta a registrare la presenza di eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile.



Il referto semestrale alla Corte dei Conti

Nella prima sezione le domande riguardano:

- 1) programmazione
- 2) gestione entrate e spese
- 3) trasparenza

Nella seconda sezione le domande riguardano:

- 1) ricognizione del sistema dei controlli interni
- 2) controllo strategico
- 3) controllo di gestione
- 4) controllo organismi partecipati
- 5) equilibri di bilancio
- 6) controllo di regolarità amministrativa contabile

La verifica degli equilibri di bilancio




Articolo 193 *Salvaguardia degli equilibri di bilancio* *Come modificato dal D. L 174/2012*

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

La verifica degli equilibri di bilancio



Articolo 193 *Salvaguardia degli equilibri di bilancio*
Come modificato dal D. L 174/2012

Ai fini del riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della L. 296 del 27.12.2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di adozione del provvedimento di riequilibrio.

La verifica degli equilibri

- scadenza dell'adempimento: 30 settembre di ciascun anno. Si ritiene che il termine sia ordinatorio, non perentorio
- competenza: organo consiliare
- provvedimento: delibera
- contenuti: ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica equilibri di bilancio
- dispositivo, in caso di equilibrio: occorre dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e della inesistenza di debiti fuori bilancio, e pertanto che non vi è necessità di azioni correttive
- dispositivo, in caso di disequilibrio o presenza di debiti fuori bilancio: deve contenere i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, adotta le misure per ripristinare il pareggio.




La verifica degli equilibri

La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del TUEL è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo (richiesta di adempimento da parte della Prefettura con assegnazione di un nuovo termine).

Riferimento normativo attuale: art. 1, comma 1-*bis*, del D.L. n. 314/2004 in materia di poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. Con disposizioni annuali si conferma la vigenza della norma in argomento, che prevede l'attribuzione al Prefetto del potere d'impulso e di quello sostitutivo in caso di inadempimento agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio (da ultimo vedi art. 15 c. 3 del DL 216/2011)

La verifica degli equilibri



ELEMENTI NECESSARI

- fare attenzione alla doppia casistica: si fa riferimento all'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e al disavanzo di amministrazione o di gestione dell'esercizio in corso, che deve quindi essere stimato in via previsionale

cosa occorre acquisire ai fini della verifica:

- dichiarazione a firma di tutti i dirigenti/responsabili di servizio/segretario comunale in ordine all'inesistenza di debiti fuori bilancio
- rendiconto del precedente esercizio
- stime analitiche di accertamenti/impegni
- stime dei residui attivi e passivi riaccertati
- relazione sullo stato di attuazione dei programmi
- situazione in ordine al patto di stabilità

La verifica degli equilibri

I DEBITI FUORI BILANCIO

L'art. 194 del Tuel disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni maturate senza che sia stato formalmente assunto il relativo impegno di spesa previsto dall'art.191, commi 1-3, del D.Lgs.267/2000.

Le fattispecie di debiti fuori bilancio previste sono:

- a) Le sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive.
- b) La copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni nei limiti degli obblighi derivanti dallo statuto

La verifica degli equilibri

I DEBITI FUORI BILANCIO

- c) La ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.
- d) Le procedure espropriative o occupazioni di urgenza per opere di pubblica utilità.
- e) L'acquisizione di beni e servizi in violazione delle regole sull'assunzione di impegni di spesa.

Questa possibilità è ammessa per le sole spese disposte nell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente, a condizione che siano accertati e dimostrati:

- a) l'utilità pubblica
- b) l'arricchimento senza giusta causa.

La verifica degli equilibri

I DEBITI FUORI BILANCIO

Con la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve provvedere ad indicare i mezzi finanziari destinati alla loro copertura. E' possibile utilizzare qualsiasi tipo di entrata, anche i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle entrate provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Inoltre, l'ente può negoziare con i creditori un piano di rateizzazione del pagamento del debito di durata non superiore a tre anni.

L'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) prevede che i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio siano trasmessi alla competente procura della Corte dei conti.




La verifica degli equilibri di bilancio

A seguito dell'emanazione dei D.L. 95 e 174/2012 occorrerà inoltre verificare:

- La verifica dell'andamento delle società partecipate
- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in caso di anticipazioni di cassa
- l'utilizzo del fondo di riserva, in caso di anticipazioni di cassa

Gli equilibri di bilancio – il parere



DOVREBBE VERIFICARE:

- l'attendibilità della verifica delle proiezioni degli accertamenti ed impegni al 31/12 ivi comprese le poste straordinarie
- la congruità delle stime delle entrate e spese annuali
- l'equilibrio fra entrate e spese con vincolo di destinazione
- la presenza di una relazione sullo stato di attuazione dei programmi
- la presenza di una relazione sull'andamento delle società partecipate

DOVREBBE ANALIZZARE:

- la presenza degli equilibri sia in conto competenza che in conto residui
- la situazione in ordine al patto di stabilità

Gli equilibri di bilancio – il parere

DOVREBBE ATTESTARE:

- *la completezza e regolarità della documentazione*
- *il permanere degli equilibri, sia per la gestione di competenza che per la gestione residui*
- *l'esistenza della relazione sullo stato di attuazione dei programmi*

DOVREBBE ESPRIMERE:

- *un giudizio finale complessivo di attendibilità dell'analisi effettuata sia sulla gestione di competenza che sulla gestione dei residui anche con riferimento alla situazione del patto di stabilità e agli organismi partecipati*

TEMPISTICA

- *Il parere va reso entro il termine previsto nel regolamento di contabilità*



I controlli sulle società partecipate

La novità in assoluto contemplata dalla riforma di cui al DL 174/2012 è però legata ai forti controlli da istituire nei confronti delle società non quotate, con incombenze e adempimenti destinati a rivoluzionare gli attuali rapporti istituzionali tra gli Enti e le rispettive partecipate.

A questo riguardo la Corte dei Conti con deliberazione n. 903/2012/INPR del 9 novembre 2012 della sez. controllo per il Veneto, nel fornire indicazioni agli Enti locali della Regione per la verifica del bilancio di previsione 2012 alla luce del DL 174/2012, non ha esitato a dedicare un ampio spazio proprio ai rapporti con le società partecipate, al fine di garantire in sede locale una sana gestione finanziaria, mediante il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli previsti in materia di indebitamento.



I controlli sulle società partecipate

In tale delibera il giudice contabile ha proposto un'interpretazione per così dire "largamente estensiva" del nuovo art. 147 quater del TUEL, sostenendo che gli obblighi di controllo ivi previsti devono essere sin d'ora osservati da tutti gli Enti locali, non già in base a un espresso dettato normativo, bensì in ragione delle incombenze che gravano sull'Ente, per il solo fatto di essere socio pubblico del relativo organismo partecipato.

Lo scopo di tale monitoraggio, secondo la magistratura contabile veneta, è quello di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'Ente, e presuppone in re ipsa un'azione preventiva di verifica e controllo, da parte del Comune, in merito alle attività svolte dalla società.



I controlli sulle società partecipate

A riprova di ciò, la Sezione veneta rileva che gli obblighi di controllo in capo all'Ente locale socio "assumono particolare importanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi, che, soprattutto se reiterati, impongono all'Ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto giustificare), a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici".



I controlli sulle società partecipate

La Corte dei Conti –Sezione regionale di controllo per il Lazio con deliberazione n.25/2013, ha ritenuto che l’indicazione di obiettivi gestionali a società partecipata sia fortemente condizionata dalla misura della partecipazione concludendo che:


“In ogni caso l’effettività dei controlli dipende dal sistema complessivo di governance, alla realizzazione del quale sembrano essere preordinate le norme analizzate e le cui caratteristiche dipendono in larga parte dalla misura della partecipazione dell’Ente alla società, riducendosi al minimo nel caso di partecipazione polverizzata ed espandendosi fino all’estremo nel caso del controllo analogo sulle società in house”.

I controlli sulle società partecipate

Cosa verifichiamo?

- i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società
- la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società
- i contratti di servizio
- la qualità dei servizi
- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

I controlli sulle società partecipate



Recentemente il Tribunale di Palermo ha escluso la fallibilità di una società per azioni, in quanto società affidataria di servizi pubblici in house.

Il rigetto dell'istanza di fallimento evidenzia una grave responsabilità dell'ente locale, socio unico, cui spettava la direzione e il coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 c.c.

L'impossibilità di considerare la società pubblica alla stregua degli imprenditori che esercitano attività commerciale la esclude dall'applicazione dell'art.1, comma 1 della legge fallimentare.

I controlli sulle società partecipate

I debiti dell'organismo partecipato potrebbero perciò gravare sull'ente pubblico locale, che dovrebbe valutare come deliberarne la copertura, con un evidente rischio di aggravare il bilancio comunale.

Il principio può valere sia per le società strumentali ex art.13 del d.l. 223/2006, sia per quelle che gestiscono "in house" servizi pubblici locali a rilevanza economica. I creditori sociali di società non fallibili possono agire immediatamente verso l'ente pubblico socio per attività di direzione e coordinamento ex art.2497 del c.c., responsabilità che resterebbe comunque ferma ove la società fosse considerata fallibile con la differenza che, in tal caso, i terzi dovrebbero attendere la chiusura della procedura concorsuale per attivare l'art.2497 del codice civile

I controlli sulle società partecipate



**OBBLIGHI SOCIETA' PARTECIPATE IN HOUSE - GIA' OPERATIVI: ART 3 BIS
DL 138/2011 COME MODIFICATO DAL DL 1/2012 ART 25**

1) SPESE PERSONALE

Le società affidatarie in house adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.

I controlli sulle società partecipate




**OBBLIGHI SOCIETA' PARTECIPATE IN HOUSE - GIA' OPERATIVI: ART 3 BIS
DL 138/2011 COME MODIFICATO DAL DL 1/2012 ART 25**

2) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni

I controlli sulle società partecipate




OBBLIGHI SOCIETA' PARTECIPATE IN HOUSE - GIA' OPERATIVI: Art. 8 D.L. 98/2011 convertito dalla L. 111/2011

3) PUBBLICITA' SUL SITO

ELENCO PARTECIPAZIONI E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: Gli organismi pubblici inseriscono sul sito l'elenco delle società di cui detengono [direttamente o indirettamente] quote di partecipazione anche minoritaria l'entità, una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio

I controlli sulle società partecipate



**OBBLIGHI SOCIETA' PARTECIPATE IN HOUSE - GIA' OPERATIVI: DLGS
190/2012 E 33/2013**

4) TRASPARENZA

ART 1 DLGS 190/2012 Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art 1 c 2 D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché **alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.**

I controlli sulle società partecipate



OBBLIGHI SOCIETA' PARTECIPATE IN HOUSE - NON ANCORA OPERATIVI: ART 3 BIS DL 138/2011 COME MODIFICATO DAL DL 1/2012 ART 25

Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'art. 18 comma 2 bis del D. L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133.

L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.



I controlli sulle società partecipate

D.L. 174/2012

Art.147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili




I controlli sulle società partecipate

L'ENTE DEVE DEFINIRE:

- gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi
- un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica
- un monitoraggio periodico

I controlli sulle società partecipate



IL REFERTO SEMESTRALE DELLA CORTE DEI CONTI

QUESITI:

Le società affidatarie *in house* hanno rispettato le prescrizioni dell'art. 3-bis, co. 6 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011 in tema di:
acquisto di beni e servizi , reclutamento del personale, conferimento di incarichi?


E' stata adottata la delibera di ricognizione ai sensi dell'art. 34, co. 20 d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221?

E' stato attuato l'art. 147, co. 2, lettera d), del TUEL, in merito:

a. alla graduale attuazione della norma che impone la redazione del bilancio consolidato? b. in ordine alla verifica di efficacia, efficienza ed economicità della gestione degli organismi esterni dell'ente?

quale modello organizzativo e modalità di *governance* sono stati adottati per il controllo interno, ovvero per il controllo analogo sulle società partecipate?

I controlli sulle società partecipate



IL REFERTO SEMESTRALE DELLA CORTE DEI CONTI

QUESITI:

L'Ente ha stipulato contratti di servizio con tutte le società ed organismi partecipati ai quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali?

L'Ente effettua il monitoraggio:

- a. sui rapporti finanziari con la partecipata
- b. sulla situazione contabile, gestionale ed organizzativa della partecipata
- c. sui contratti di servizio
- d. sulla qualità dei servizi erogati
- e. sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio finanziario dell'ente

I controlli periodici nell'Ente

Spese di personale

- rispetto tendenziale limite spesa impegnata anno precedente (se ente soggetto a patto di stabilità, oppure impegni anno 2008 se ente non soggetto)

Agenti contabili

- Verifiche di cassa

Società partecipate

- Verifica adempimenti

Patto di stabilità

- Verifica andamento e proiezioni al 31.12

- Equilibri di bilancio

- Verifiche a campione atti

ad es. mandati, reversali, determine etc.

LE FUNZIONI DEL REVISORE



L'art. 239 del Tuel cita le funzioni dell'Organo di revisione, che in sintesi si possono raggruppare in due funzioni principali:

- **La funzione di collaborazione con l'organo consiliare;**
 - **La funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione**
-
- **L'attività di collaborazione con l'organo consiliare, che è organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, è quella che maggiormente caratterizza l'organo di revisione.**

LE FUNZIONI DEL REVISORE



1. **L'espressione dei pareri sul bilancio di previsione e alle sue relative variazioni**
2. **Il parere sul mantenimento degli equilibri stabili del bilancio finanziario e sul rispetto del pareggio finanziario sia in fase di *predisposizione* del bilancio sia in fase di gestione**
3. **La relazione sul rendiconto di gestione attestante la corrispondenza alle risultanze della gestione. Dalla stessa dovrebbero scaturire considerazioni, rilievi, proposte migliorative tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.**
4. **Espressione degli altri pareri di cui all'art. 239 del TUEL**

LE FUNZIONI DEL REVISORE



La funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione si concretizza nella verifica:

1. della regolarità delle procedure di rilevazione delle entrate e delle spese (in relazione alle fasi dell'*accertamento* o dell'*impegno*) mediante controlli a campione, ed in particolare del *principio della competenza finanziaria* nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni
2. della corretta imputazione contabile delle entrate e della spesa, del permanere delle ragioni del mantenimento, in tutto od in parte, dei residui attivi e passivi nell'operazione di *riaccertamento*.

LE FUNZIONI DEL REVISORE



- 3. ai sensi del dell'art. 239, c. 1, lett. c, del TUEL:**
- **dell'attività contrattuale**
 - **dell'amministrazione dei beni**
 - **degli adempimenti fiscali**
 - **della tenuta della contabilità**

Ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. e) è previsto un adempimento straordinario che consiste nel referto all'organo Consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO - CHECK LIST

Tipologia di controllo	1^ trimestre	2^ trimestre	3^ trimestre	4^ trimestre
BILANCIO:				
Verifica documenti bilancio di previsione				dicembre
Verifica variazioni di bilancio				
Verifica equilibri di bilancio			settembre	
Verifica assestamento generale				novembre
Relazione alla Corte dei Conti				

L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO - CHECK LIST



Tipologia di controllo	1^ trimestre	2^ trimestre	3^ trimestre	4^ trimestre
RENDICONTO:				
Verifica documenti rendiconto finanziario	marzo			
Verifica contabilità economico-patrimoniale	marzo			
Verifica riaccertamento residui	marzo			
Relazione alla Corte dei Conti				

L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO - CHECK LIST

Tipologia di controllo	1^ trimestre	2^ trimestre	3^ trimestre	4^ trimestre
VERIFICHE A CAMPIONE				
Mandati e reversali				
Determinazioni e deliberazioni				
Contratti Gestione patrimoniale				
Cassa e agenti contabili				
Versamenti contributivi				
Dichiarazioni e registri fiscali				

L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO - CHECK LIST

Tipologia di controllo	1^ trimestre	2^ trimestre	3^ trimestre	4^ trimestre
VERIFICHE PATTO DI STABILITA'				
Determinazione saldo programmatico				
Verifica previsioni flussi di cassa prospettici				
Verifiche saldi mensili/trimestrali				
Verifiche ai fini del referto al consiglio comunale		giugno		
Verifiche in sede di assestamento				
Verifica risultato fine anno				

L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO - CHECK LIST



Tipologia di controllo	1^ trimestre	2^ trimestre	3^ trimestre	4^ trimestre
VERIFICHE SPESE PERSONALE				
Verifica programmazione triennale del fabbisogno di personale				
Verifica rispetto limite di spesa complessiva (riferito al 2008 o impegni anno precedente)				
Verifica rispetto limite 40% spesa anno precedente per le assunzioni				
Verifica costituzione e distribuzione fondo incentivante				
Conto annuale del personale				

L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO - CHECK LIST

Tipologia di controllo	1^ trimestre	2^ trimestre	3^ trimestre	4^ trimestre
LE ALTRE VERIFICHE				
Verifica incarichi di studio, ricerca e consulenze				
Verifica rispetto limiti spesa art. 6 DL 78/2010 conv. L. 122/2010				
Verifiche società partecipate				
Verifica contratti di servizio società in house				
Certificazione della relazione di fine mandato				
Verifica su tutti i nuovi adempimenti posti a carico degli EE.LL.				

LE ULTIME NOVITA': IL DECRETO LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge 64/2013

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

Art 1 comma 4

Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi.

LE ULTIME NOVITA': IL DECRETO LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge 64/2013

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

Gli adempimenti di settembre
Art 7 comma 4:

Le pubbliche amministrazioni debentrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione.

LE ULTIME NOVITA': IL DECRETO LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge 64/2013

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

Gli adempimenti di settembre
Art 7 comma 4 bis:

A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4 , relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. L'inadempienza è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica

E LE ULTIMISSIME.....


DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

DIVERSI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E ADEMPIMENTI

DECRETO DEL FARE (n. 69 del 21.06.2013 convertito dalla legge 98/2013)


- limitazioni acquisto di beni mobili – esclusione servizi educativi e infanzia
- riduzione sanzioni per violazioni codice strada del 30%
- validità temporale del DURC: 180 giorni per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- indennizzo automatico in caso di ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo
- proroga al 31.12.2013 per la vendita delle società strumentali
- modifiche al codice degli appalti (suddivisione in lotti, anticipazione)



DECRETO 101 del 31 agosto 2013

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

DECRETO 102 del 31 agosto 2013 - Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici



Grazie per l'attenzione